

BOLLO ASSOLTO ai sensi del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e
dell'art. 3 del decreto
interministeriale 10 novembre
2011.

Numero Seriale
01170030813804.

*L'utente è tenuto a conservare
l'originale della marca da bollo
annullata.*

STRUTTURA OPERATIVA PER LA BASSA VALLE

Pont-Saint-Martin
11026 Via Baraing,1
Tel 0125 80 71 17
Fax 0125 80 78 38

protocollo@pec.sportellounico.vda.it
www.sportellounico.vda.it



COMUNE DI DONNAS

Provvedimento conclusivo del procedimento unico

(Ai sensi della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12)

n. 319 del 17/07/2019

rif. fascicolo n. 7101/2019

TITOLO ABILITATIVO IN MATERIA AMBIENTALE EQUIVALENTE A A.U.A. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE d.P.R. 59/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA "EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE"

Con riferimento alla domanda di avvio del procedimento unico ordinario, per il rilascio del relativo provvedimento conclusivo, presentata, per conto del beneficiario "DEMOLIZIONE TRASFORMAZIONE RECUPERO ROTTAMI S.R.L.", dal Signor Nevio GELMINI, in qualità di legale rappresentante, per "Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del Codice dell'Ambiente", rettificata in data 09/07/2019 al prot. n. 17703 con istanza di "AUA - Richiesta di NUOVA AUTORIZZAZIONE (d.P.R. 59/2013, art. 3, comma 1)", interessante gli immobili ubicati in Donnas (AO), Via Roma n. 158 (foglio n. 25, mappali nn. 31 e 32 del Catasto Terreni), pervenuta allo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta e registrata con il protocollo n. 7101, in data 22/03/2019 integrata, in data 26/03/2019 con nota prot. n. 7347;

RICHIAMATE

- la legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti";

DATO ATTO CHE

- il beneficiario sopra riportato è subentrato per cambio di titolarità con provvedimento dirigenziale n. 6263 del 19/12/2011 all'impresa D.T.R.R. di Gelmini Nevio che aveva ottenuto l'iscrizione al registro delle imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi – R 4 e R-13 - con provvedimento dirigenziale n. 5067 del 23/11/2009 e, con provvedimento dirigenziale n. 2831 del 24/04/2014, ha ottenuto il rinnovo dell'iscrizione;

- che a seguito dell'istruttoria con esito favorevole condotta dallo Sportello unico e dagli altri uffici interessati dagli endoprocedimenti avviati, sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico;

RILASCIA

- il provvedimento di assenso all'esercizio dell'attività avente rilevanza in materia ambientale, che costituisce Autorizzazione Unica Ambientale, così come risultante dalla **Scheda AUA – "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE"** che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, alle condizioni esplicitate nella sezione "Condizioni generali", sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia ambientale, nonché alle condizioni appresso indicate la cui inosservanza è sanzionata dal d.lgs. 152/2006, al soggetto di seguito indicato:

| | |
|--|--|
| Impresa | DEMOLIZIONE TRASFORMAZIONE RECUPERO ROTTAMI S.R.L. |
| codice fiscale | 01162780074 |
| con sede in | DONNAS prov. (Aosta) stato ITALIA VIA ROMA N. 158 - CAP 11020 |
| Titolo ad ottenere il provvedimento conclusivo per attività aventi rilevanza sull'ambiente | GESTORE DELL'ATTIVITA' |

COMUNICA

- eventuali ragioni di impugnazione potranno essere fatte valere con ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Valle d'Aosta, con sede in via C. Battisti n° 1, 11100 Aosta, tel. 0165/31356, fax 0165/43810 ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel rispetto dei termini e delle procedure stabiliti dalla legge.

Il funzionario responsabile
dell'Unità Organizzativa edilizia, territorio e ambiente
(*arch. Barrel Barbara*)
Documento firmato digitalmente

Scheda AUA

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Riferimenti normativi

Autorizzazione Unica Ambientale

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- Circolare ministeriale 7 novembre 2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – A.U.A.”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1562 in data 7 novembre 2014 “Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazione unica ambientale.”;

RECUPERO RIFIUTI

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Decreto ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”;
- Decreto ministero dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- Decreto ministero dell’ambiente 12 giugno 2002, n. 161 “Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”

Interventi soggetti a titolo abilitativo in materia ambientale ai sensi del d.P.R. 59/2013

TITOLO UNICO EQUIVALENTE AD AUA – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Dati identificativi del/degli immobile/i

| | | | | |
|---|--|----------|--------------|-----------|
| Indirizzo | DONNAS (AO), Via Roma n. 158 | | | |
| Dati catastali unità locale | foglio n. 25, mappali nn. 31 e 32, subalterno n. del Catasto Terreni | | | |
| Coordinate geografiche unità locale | UTM ED50 E : | 405052,2 | UTM ED50 N : | 5050728,2 |

Descrizione attività produttiva

Recupero e commercio di rottami

| | |
|--|--------------------|
| Periodo indicativo di esercizio | intero anno |
|--|--------------------|

Descrizione attività avente rilevanza ambientale oggetto dell'autorizzazione

- **Recupero rifiuti non pericolosi – R 4 “Riciclo/recupero” e R 13 “Messa in riserva di rifiuti”;**

Endoprocedimenti autorizzativi / Accertamenti condotti

| RIFERIMENTO NORMATIVO | SOGGETTO e RELATIVO ESITO | DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E RELATIVI ESTREMI |
|---|---|---|
| Artt. 215 “Autosmaltimento” e 216 “Operazioni di recupero” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. | <p>Regione Autonoma Valle d'Aosta Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale Dipartimento ambiente Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque (recupero rifiuti)</p> <p>Parere favorevole con prescrizioni riportate nell'apposito paragrafo denominato “Prescrizioni specifiche per attività di recupero di rifiuti non pericolosi” della sezione “Condizioni generali”</p> | Provvedimento Dirigenziale n. 3620, in data 20/06/2019, trasmesso con nota n. 5250 del 27/06/2019, pervenuta agli atti del SUEL in data 27/06/2019 al prot. n. 16547. |
| D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 67 e da art. 84 a 88 | <p>Polizia di Stato Questura di Aosta Divisione Polizia Anticrimine Comunicazione antimafia</p> | Certificazione da banca dati nazionale antimafia in data 19/06/2019, acquisita al protocollo del SUEL in data 20/06/2019, al n. 15702. |

N.B.: i pareri sopracitati possono essere richiesti secondo le modalità indicate al seguente link:

<http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=593&l=1>

nel rispetto quindi della normativa in materia di accesso ai documenti.

Condizioni generali

L'attività è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni, costituenti elemento imprescindibile dell'assenso.

1. Oggetto dell'attività avente rilevanza ambientale:

- 1.1. L'esercizio dell'attività avente rilevanza in materia di tutela ambientale potrà essere effettuata così come risulta dal presente provvedimento, nonché dagli elaborati e documenti trasmessi dal richiedente e elencati nella sezione “*Elaborati e documenti*”, costituenti elemento imprescindibile dell'assenso, e in conformità ai pareri sopracitati e rilasciati dalle amministrazioni competenti, acquisiti dal SUEL in formato digitale, alle condizioni appresso indicate e sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di terzi e tutte le azioni e ragioni che competono al comune o ad altri organi per effetto di leggi, regolamenti generali o locali e di convenzioni particolari.

2. Prescrizioni specifiche per attività di recupero di rifiuti non pericolosi:

- 2.1. di rinnovare l'iscrizione dell'impresa D.T.R.R. S.r.l., con sede legale in Comune di Donnas, via Roma n. 158, al registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R4 - R13), ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità e le procedure espressamente individuate all'allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2.2. di confermare all'impresa D.T.R.R. S.r.l., con sede legale in Comune di Donnas, via Roma n. 158, il numero **28** di iscrizione al registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le modalità e le procedure espressamente individuate all'allegato 1 del D.M. 5

febbraio 1998;

- 2.3. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 5 febbraio 1998, potranno essere recuperati i rifiuti identificati con i codici CER sotto riportati, mediante le operazioni di recupero R4 "riciclo/recupero" e R13 "Messa in riserva di rifiuti", così come definite dall'allegato C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo i quantitativi riportati nella seguente tabella:

| Punto all. 1 del D.M. 05.02.98 | Attività di recupero autorizzata | Codici CER | Descrizione del rifiuto | q.tà annua massima trattabile ton/anno | q.tà massima stoccabile ton/anno |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|---|--|----------------------------------|
| 1.1 | R13 | 15.01.01 | Imballaggi in carta e cartone | 200 | 10 |
| | | 15.01.05 | Imballaggi in materiali compositi | 10 | 10 |
| | | 15.01.06 | Imballaggi in materiali misti | 100 | 10 |
| | | 20.01.01 | Carta e cartone | 10 | 10 |
| | | | | 320 | 40 |
| 2.1 | R13 | 17.02.02 | Vetro | 10 | 10 |
| | | 20.01.02 | Vetro | 10 | 10 |
| | | 15.01.07 | Imballaggi in vetro | 10 | 10 |
| | | 19.12.05 | Vetro | 10 | 10 |
| | | 16.01.20 | Vetro | 10 | 10 |
| | | | | 50 | 50 |
| 3.1 | R13 – R4 | 10.02.10 | Scaglie di laminazione | 50 | 10 |
| | | 12.01.01 | Limatura e trucioli di materiali ferrosi | 250 | 100 |
| | | 12.01.02 | Polveri e particolato di materiali ferrosi | 150 | 50 |
| | | 12.01.99 | Rifiuti non specificati altrimenti | 100 | 50 |
| | | 15.01.04 | Imballaggi metallici | 20 | 20 |
| | | 16.01.17 | Metalli ferrosi | 200 | 50 |
| | | 17.04.05 | Ferro e acciaio | 6000 | 5000 |
| | | 19.01.02 | Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti | 10 | 10 |
| | | 19.01.18 | Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17 | 10 | 10 |
| | | 19.12.02 | Metalli ferrosi | 3000 | 500 |
| 20.01.40 | Metallo | 50 | 20 | | |
| | | | | 9840 | 5820 |
| 3.2 | R13 – R4 | 12.01.03 | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi | 50 | 30 |
| | | 12.01.04 | Polveri e particolato di materiali non ferrosi | 50 | 30 |
| | | 15.01.04 | Imballaggi metallici | 50 | 30 |
| | | 17.04.01 | Rame, bronzo, ottone | 150 | 60 |
| | | 17.04.02 | Alluminio | 200 | 60 |
| | | 17.04.03 | Piombo | 40 | 10 |
| | | 17.04.04 | Zinco | 10 | 10 |
| | | 17.04.06 | Stagno | 10 | 10 |
| | | 17.04.07 | Metalli misti | 2000 | 600 |
| | | 19.10.02 | Rifiuti di metalli non ferrosi | 50 | 30 |
| 19.12.03 | Metalli non ferrosi | 50 | 30 | | |
| 20.01.40 | Metallo | 100 | 50 | | |
| | | | | 2760 | 950 |
| 4.1 | R13 | 10.10.03 | Scorie di fusione | 100 | 50 |
| | | | | 100 | 50 |

| Punto all. 1 del D.M. | Attività di recupero autorizzata | Codici CER | Descrizione del rifiuto | q.tà annua massima trattabile ton/anno | q.tà massima stoccabile ton/anno |
|-----------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--|----------------------------------|
|-----------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--|----------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|------|----------|---|------------|------------|
| 05.02.98 | | | | | |
| 5.1 | R13 | 16.01.06 | Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose | 300 | 70 |
| | | 16.01.16 | Serbatoi per gas liquido | 5 | 1 |
| | | 16.01.17 | Metalli ferrosi | 400 | 50 |
| | | 16.01.18 | Metalli non ferrosi | 30 | 30 |
| | | 16.01.22 | Componenti non specificati altrimenti | 100 | 30 |
| | | | | 835 | 181 |
| 5.5 | R13 | 16.08.01 | Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi | 5 | 1 |
| | | | | 5 | 1 |
| 5.6 | R13 | 16.02.14 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 | 300 | 50 |
| | | 16.02.16 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 | 100 | 50 |
| | | 20.01.36 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 | 10 | 10 |
| | | 20.01.40 | Metallo | 10 | 10 |
| | | | | 420 | 120 |
| 5.7 | R13 | 16.02.16 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 | 20 | 20 |
| | | 17.04.02 | Alluminio | 20 | 20 |
| | | 17.04.11 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 | 30 | 30 |
| | | | | 70 | 70 |
| 5.8 | R13 | 16.01.18 | Metalli non ferrosi | 30 | 30 |
| | | 16.01.22 | Componenti non specificati altrimenti | 30 | 30 |
| | | 16.02.16 | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 | 30 | 30 |
| | | 17.04.01 | Rame, bronzo, ottone | 30 | 30 |
| | | 17.04.11 | Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 | 100 | 50 |
| | | | | 220 | 170 |
| 6.1 | R13 | 15.01.02 | Imballaggi in plastica | 100 | 10 |
| | | 20.01.39 | Plastica | 10 | 10 |
| | | 19.12.04 | Plastica e gomma | 10 | 10 |
| | | | | 120 | 30 |
| 6.5 | R13 | 16.01.19 | Plastica | 5 | 1 |
| | | | | 5 | 1 |
| 7.1 | R 13 | 10.13.11 | Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 | 10 | 10 |
| | | 17.01.01 | Cemento | 10 | 10 |
| | | 17.01.02 | Mattoni | 10 | 10 |
| | | 17.01.03 | Mattonelle e ceramiche | 10 | 10 |
| | | 17.08.02 | Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 | 10 | 10 |
| | | 17.01.07 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce 170106 | 10 | 10 |
| | | 17.09.04 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 | 10 | 10 |
| | | 20.03.01 | Rifiuti urbani non differenziati | 10 | 10 |
| | | | | 80 | 80 |

| Punto all. 1 del D.M. 05.02.98 | Attività di recupero autorizzata | Codici CER | Descrizione del rifiuto | q.tà annua massima trattabile ton/anno | q.tà massima stoccabile ton/anno |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|---|--|----------------------------------|
| 7.8 | R13 | 16.11.06 | Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 | 10 | 10 |
| | | | | 10 | 10 |
| 7.29 | R13 | 17.06.04 | Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601,170603 | 10 | 10 |
| | | | | 10 | 10 |
| 9.1 | R13 | 15.01.03 | Imballaggi in legno | 10 | 10 |
| | | 17.02.01 | Legno | 10 | 10 |
| | | 20.01.38 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 | 10 | 10 |
| | | 19.12.07 | Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 | 10 | 10 |
| | | 20.03.01 | Rifiuti urbani non differenziati | 10 | 10 |
| | | | | 50 | 50 |
| 10.02 | R13 | 16.01.03 | Pneumatici fuori uso | 20 | 5 |
| | | | | 20 | 5 |
| Totale | | | | 14.915 | 7.638 |

- 2.4.** di stabilire che, relativamente ai rifiuti identificati con il codice CER 20.01.40 – Metallo –, gli stessi non potranno essere acquisiti da privati, ma soltanto da soggetti che gestiscono il servizio pubblico di trattamento finale dei rifiuti urbani, autorizzati a gestire tale tipologia di rifiuto e a cederlo a terzi;
- 2.5.** di stabilire che la validità dell'iscrizione al registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R4 - R13), ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006, decorre a partire dalla data del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dallo Sportello Unico degli Enti Locali, fino alla scadenza dello stesso provvedimento, con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la tipologia, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, il tipo di attività di recupero devono essere conformi a quanto indicato nella tabella di cui sopra, facenti riferimento espressamente all'allegato n. 1 del D.M. 5 febbraio 1998. Devono, inoltre, essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 214 della Parte IV del d.lgs. 152/2006;
 - non devono essere ampliate le aree in cui si svolge l'attività e non devono essere modificate le modalità di svolgimento dell'attività;
 - devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale competente eventuali modifiche sostanziali delle operazioni di recupero;
 - devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che, in relazione ai tipi ed alle quantità dei rifiuti, gli stessi saranno recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente; devono essere comunque rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - il recupero dei rifiuti non potrà superare annualmente il quantitativo di 14.915 tonnellate, come indicato nella comunicazione di inizio attività;
 - la quantità massima depositabile non potrà superare le 7.638 tonnellate. In ogni caso i rifiuti devono essere avviati al recupero entro un anno dal loro deposito;
 - i rifiuti di natura solida depositati in cumuli devono essere poggiati su basamenti impermeabili in modo da evitare contatti con il terreno sottostante e se polverulenti devono essere protetti dall'azione del vento;
 - i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
 - i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano

venire a contatto tra di loro;

- j) la ditta dovrà versare alla Regione, entro il termine del 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. In caso di mancato versamento nel termine previsto, l'iscrizione sarà sospesa;
 - k) il gestore deve tenere presso la sede dell'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - l) il gestore deve provvedere a presentare annualmente la denuncia dei rifiuti prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e s.m.i.;
 - m) il gestore deve accertare che i rifiuti conferiti siano regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti dall'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - n) ogni modificazione a quanto stabilito dal presente provvedimento, nonché ogni altro elemento che possa risultare significativo al fine del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di recupero di rifiuti, dovrà essere preventivamente autorizzato;
- 2.6.** di stabilire che per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa espresso riferimento a quanto disposto dal citato d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dal D.M. 5 febbraio 1998;
- 2.7.** di stabilire che sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni da richiedere agli organi competenti;
- 2.8.** di stabilire che l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al presente provvedimento determina la sospensione ed in relazione alla gravità dei fatti accertati l'eventuale successiva revoca della presente iscrizione, nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, capo I del decreto legislativo 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni;

3. Prescrizioni generali.

- 3.1.** si prescrive di mettere a conoscenza del rilascio del presente provvedimento i soggetti privati a qualsiasi titolo interessati;
- 3.2.** la presente autorizzazione non costituisce titolo edilizio-urbanistico propedeutico alla costruzione di opere o installazione di impianti e loro eventuali varianti;
- 3.3.** nel caso di occupazione di suolo privato non in proprietà e/o pubblico dovranno essere richieste le relative autorizzazioni;
- 3.4.** sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- 3.5.** per quanto non indicato nella presente autorizzazione, il titolare della stessa dovrà comunque rispettare le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e del d.P.R. 59/2013;
- 3.6.** l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni di cui al presente provvedimento determina la sospensione ed in relazione alla gravità dei fatti accertati l'eventuale successiva revoca dell'iscrizione al Registro regionale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, nonché la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VI, capo I del decreto legislativo 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Durata e rinnovo:

- 4.1.** di stabilire che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del citato d.P.R. 59/2013, la presente autorizzazione è rilasciata per **15 (quindici) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento**;
- 4.2.** per il rinnovo della stessa, il soggetto interessato deve presentare istanza al S.U.E.L., secondo l'apposita procedura disponibile sul sito web dello stesso, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

5. Modifiche sostanziali e non sostanziali:

- 5.1.** qualora il gestore intenda apportare:
 - una **modifica sostanziale** dell'impianto, dovrà farne preventiva richiesta per il tramite del SUEL, il quale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, previa acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, entro il termine di 90/120 giorni, a seconda della

specifica autorizzazione ambientale oggetto di domanda, fatta salva l'interruzione dei termini per integrazione documentale;

- una **modifica non sostanziale** dell'impianto, deve darne comunicazione con 60 giorni di anticipo, per il tramite del SUEL, il quale provvederà ad aggiornare il provvedimento, laddove necessario, previa acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;

6. Volturazioni o cambi di denominazione del soggetto titolare della presente autorizzazione:

- 6.1.** il presente provvedimento unico è trasferibile, previa apposita istanza del nuovo gestore, per il tramite del SUEL, secondo la procedura disponibile sul sito web;

7. Rinvio ad altre norme:

- 7.1.** per quanto non esplicitamente riportato nel presente titolo unico si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, di igiene, di polizia locale, di sicurezza, di tutela ambientale e di tutela culturale e paesaggistica.

Elaborati e documenti di progetto

L'esercizio dell'attività in oggetto è autorizzato in conformità ai seguenti elaborati e documenti, identificati dalle rispettive impronte digitali HASH SHA 256, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate:

| Descrizione | Nome file |
|--|--|
| Rifiuti non pericolosi - Scheda G1 semplificata e dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo | 0_SCHEDA_G1.pdf.p7m |
| 4c20bfa1fc381eb624848bf9ffde111facf51edd839ee6c2328afad4184199ca | |
| Rifiuti - Ricevuta pagamento diritto di iscrizione annuale DM 350/1998 | 1_RICEVUTA_PAG._DIRITTO_ANNUALE_2018.pdf.p7m |
| 27b1021ddfc3cab610855b091a6a890b51bb1e32cd6daa32a741d362a37a5bc7 | |
| riepilogo.pdf.p7m | 1000_riepilogo.pdf.p7m |
| 7bf9b2e3e215b496722caea53ca7fa7a4c7cbd5ba2c6116050659fdf39a29ccf | |
| Mappa catastale | Mappa catastale.pdf.p7m |
| af6929098d5f93881c7652f58bf15d209cc7f52cb20c1a5c66b64c719ed3ea18 | |

Diritti di segreteria / sopralluogo / istruttoria corrisposti

non dovuti